

REGOLE GENERALI PER LA TUTELA DELLA PRIVACY redatte secondo il GDPR 679/16 ed il d. lgs. 101/2018

Il Pontificio Istituto delle “Maestre Pie Filippini” pone alla base della propria attività di erogazione del servizio scolastico le presenti regole di condotta conformi al Documento del Garante per la Protezione dei Dati Personali “**La scuola a prova di privacy**” sulla protezione dei dati nel contesto della scuola e dai successivi atti normativi **Regolamento UE 679/2016 e D. lgs. 101/2018**.

Temi in classe

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece alla sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

Cellulari e tablet

L'uso dei cellulari e tablet all'interno dell'Istituto, in base alla delibera n° del collegio dei docenti del 10/09/18 ratificata dal Consiglio d'Istituto il 29/9/18 contestualmente all'emanazione del nuovo Regolamento d'Istituto, è consentito esclusivamente durante la ricreazione o in aula durante le lezioni a fini didattici, sotto la vigilanza degli insegnanti. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie fino a veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

Recite e gite scolastiche

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. In caso di comunicazione, pubblicazione o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

Retta e servizio mensa

È illecito pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa; non può essere diffuso l'elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che usufruiscono gratuitamente del servizio.

Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. Il gestore del servizio deve inviare alle famiglie i “bollettini” di pagamento in busta chiusa. Eventuali buoni pasto, tra l'altro, non possono avere colori differenziati in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie degli studenti beneficiari. Queste semplici accortezze evitano

che soggetti non legittimati possano venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare la situazione economica delle famiglie dei bambini.

Telecamere

È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e atti vandalici. Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Inserimento professionale

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, previo consenso espresso degli utenti, l'Istituto può comunicare alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali degli studenti (cfr. *Informativa agli utenti del servizio*).

Questionario per attività di ricerca

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo previo espresso consenso dei soggetti interessati che siano stati prima informati sugli scopi della ricerca e le modalità del trattamento (cfr. *Informativa agli utenti del servizio*).

Voti, scrutini, esami di Stato

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. L'Istituto si atterrà alle indicazioni del Garante e pertanto eviterà, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti con BES, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma sarà indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'*Informativa agli utenti* consegnata a tutti i soggetti interessati.